



Ministero dell'Università e della Ricerca  
CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

Prot. n. 3910

Roma, 12/06/2006

On. Fabio Mussi  
Ministro dell'università e della ricerca

Dott. Giorgio Bruno Civello  
Direttore Generale AFAM

LL.SS.

OGGETTO: Proposta di nuovo regolamento per l'elezione del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale.

**Adunanza del 6 giugno 2006**

- Vista la legge di riforma 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D. M. 16/09/2005 recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale;

**IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**

In relazione al D.M. di costituzione del nuovo CNAM ed in considerazione che lo stesso D.M. si discosta dai pareri rilasciati dalle Commissioni Cultura e Istruzione di Camera e Senato, le cui argomentazioni avevano invece incontrato il consenso delle Istituzioni, il CNAM ritiene di proporre al Ministro dell'Università e della Ricerca un nuovo schema di regolamento che, nella sostanza e nella forma, ricalca i principi già in vigore per l'elezione del CUN, come appunto raccomandato dalle stesse Commissioni Parlamentari e invece disatteso dall'allora Ministro Moratti. Pertanto, approva a maggioranza lo schema di regolamento, di cui all'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO  
Dott. Roberto Morese

IL PRESIDENTE  
Prof.ssa Dora Liguori



Ministero dell'Università e della Ricerca  
CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3, della suddetta legge n. 508/1999 con il quale e' prevista la costituzione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (C.N.A.M.) e l'emanazione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca per disciplinare le modalità di nomina e di elezione dei relativi componenti;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato cui ritiene di doversi attenere;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 10 gennaio 2005 e del 30 maggio 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed il relativo nulla osta;

A d o t t a  
il seguente regolamento:

Art. 1.  
Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- b) per istituzioni, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (I.S.I.A.), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
- c) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca;
- d) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca;
- e) per CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
- f) per CUN, il Consiglio universitario nazionale.

Art. 2.  
Competenze

1. Il CNAM e' organo consultivo del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Esso esercita le attribuzioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge e ogni altra attribuzione prevista dalla normativa vigente. Esso può inoltre essere sentito dal Ministro su altre questioni di interesse per le istituzioni.
2. Il CNAM elegge, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge, due rappresentanti in seno al CUN secondo le modalità di cui al comma 9, dell'articolo 4.

N.B. In allegato A lo schema di regolamento per l'elezione del CNAM



Ministero dell'Università e della Ricerca  
CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

Art. 3.  
Composizione

1. Il CNAM e' composto da trenta membri, di cui ventisei eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti, due designati dal Ministro e due eletti dal CUN. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati.
2. Le rappresentanze elettive del CNAM sono così individuate:
  - a) quattro rappresentanti del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti statali;
  - b) due rappresentanti del personale docente di seconda fascia delle Accademie di belle arti statali;
  - c) un rappresentante del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute;
  - d) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti superiori per le industrie artistiche;
  - e) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
  - f) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell'Accademia nazionale di danza;
  - g) cinque rappresentanti del personale docente di prima fascia dei Conservatori di musica;
  - h) un rappresentante del personale docente di seconda fascia ex ruolo accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori;
  - i) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti musicali pareggiati;
  - l) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli Isia, dell'accademia nazionale di danza e dell'accademia nazionale d'arte drammatica;
  - m) un rappresentante dei direttori amministrativi, posizione EP2, delle predette istituzioni;
  - n) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali;
  - o) un rappresentante degli studenti dei Conservatori di musica;
  - p) un rappresentante degli studenti degli Istituti musicali pareggiati;
  - q) un rappresentante degli studenti degli ISIA;
  - r) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
  - s) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza;
  - t) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute.
3. I componenti elettivi decadono dal mandato al venire meno dell'appartenenza alla categoria di cui al comma 2 da essi rappresentata. In tale caso, ovvero in caso di dimissioni, subentrano i candidati che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'articolo 9, per il periodo di durata del mandato.
4. I componenti designati, in caso di dimissioni sono sostituiti con le medesime procedure di cui al comma 1 per il periodo di durata del mandato.

Art. 4.  
Funzionamento

1. Il CNAM, nella prima seduta previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un presidente tra i suoi componenti di cui all'articolo 3 comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) ed i). Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il presidente e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non e' raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. Il presidente convoca e presiede le adunanze del CNAM, stabilendone l'ordine del giorno con la frequenza richiesta dalle questioni da esaminare e, comunque, almeno quattro volte nel corso dell'anno.
3. I pareri del CNAM sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso di pareri richiesti dal Ministro con urgenza i termini predetti sono ridotti a quindici giorni.
4. Il CNAM può articolarsi in gruppi tematici per l'esame istruttorio delle questioni allo stesso sottoposte.
5. Con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza assoluta dei componenti, sono definite le modalità di funzionamento del CNAM.



Ministero dell'Università e della Ricerca  
CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

6. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 5, i lavori sono disciplinati dal regolamento adottato dall'organismo consultivo, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge, costituito con decreto ministeriale 5 luglio 2000.
7. In caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti, ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo, il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo.
8. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, sono stabilite le indennità spettanti al presidente ed ai componenti del CNAM nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento dell'organo e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione al CNAM non dà luogo ad ulteriori emolumenti o compensi in aggiunta all'indennità, ma esclusivamente al trattamento economico di missione ove spettante.
9. Nella seconda seduta successiva al suo insediamento, il CNAM elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i docenti di prima fascia di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) ed i), due rappresentanti in seno al CUN.

Art. 5.  
Elettorato

1. Per le elezioni di tutti i rappresentanti di cui all'art. 3 comma 2 è costituito un unico collegio elettorale per ogni categoria individuata dallo stesso comma.
2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) c) d) e) f) g) i), l'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) ed h), l'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
4. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l), l'elettorato passivo e' attribuito al personale amministrativo e tecnico con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
5. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m) l'elettorato attivo e passivo e' attribuito ai direttori Amministrativi, profilo EP2, in servizio presso ciascuna istituzione.
6. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 3, comma 2, lettere n), o), p), q), r), s) t) l'elettorato attivo e passivo e' attribuito a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studi superiori di I e di II livello, ordinamentali e sperimentali delle istituzioni, e che abbiano conseguito la maggiore età alla data stabilita per le votazioni.
7. Il Ministero predispone e cura l'aggiornamento degli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature di cui all'articolo 6, distinti per sede di servizio. Tali elenchi sono pubblicati per via telematica non oltre il sessantesimo giorno antecedente l'inizio delle procedure elettorali nazionali. Avverso i predetti elenchi può essere presentata opposizione al Ministero, presso la Direzione generale competente, non oltre il decimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Ministero decide e pubblica per via telematica nei successivi cinque giorni gli elenchi definitivi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature.



Ministero dell'Università e della Ricerca  
CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

Art. 6.

Formazione degli elenchi degli elettori e presentazione delle candidature

1. Ai fini della determinazione dell'elettorato, il Ministero predispone gli elenchi dei professori di prima e seconda fascia, del personale tecnico amministrativo, dei Direttori amministrativi e degli studenti e li invia alle Istituzioni per l'accertamento e la verifica. Gli elenchi di cui al presente comma sono pubblicati sul sito internet del Ministero - Alta Formazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono proporre opposizione al Ministero, che decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.
2. Le candidature sono presentate entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. La dichiarazione di candidatura, corredata delle sottoscrizioni di cui ai commi successivi è sottoscritta dal candidato ed è presentata alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione. Gli elenchi formati dalla commissione centrale per l'elezione dei rappresentanti distintamente per ogni collegio elettorale, sono pubblicati nel sito internet del Ministero-Alta formazione e pubblicati in ogni Istituzione a cura delle singole amministrazioni.
3. Per l'elezione del rappresentante del personale di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e), f), h), m), le candidature sono presentate da almeno cinque sottoscrittori appartenenti alla stessa categoria.
4. Per l'elezione del rappresentante degli studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere r) ed s) le candidature sono presentate da almeno dieci sottoscrittori.
5. Per l'elezione del rappresentante del personale docente e degli studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), i), q), t) le candidature sono presentate da almeno venti sottoscrittori.
6. Per l'elezione del rappresentante del personale e degli studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), c), g), l) n), p), le candidature sono presentate da almeno trenta sottoscrittori.
7. I sottoscrittori non possono essere candidati.

Art. 7.

Procedure di voto

1. Con decreto del Presidente dell'istituzione e' costituito il seggio elettorale, articolato anche in più postazioni elettroniche di voto. Il seggio elettorale e' composto da due docenti, designati dal Collegio dei Professori, dei quali quello con maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di presidente, e da un impiegato o funzionario amministrativo che assume le funzioni di segretario. Esso sovrintende a tutte le operazioni di voto.
2. Ciascuna istituzione con delibera del Consiglio di amministrazione determina il periodo e la tempistica di svolgimento delle operazioni di voto, nell'arco temporale indicato nell'ordinanza di cui all'articolo 10.
3. Ogni elettore esprime una sola preferenza.
4. Le operazioni di voto utilizzano procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale che assicurano l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza nell'espressione della preferenza. Esse si svolgono mediante:
  - a) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista dei votanti;
  - b) l'accertamento dell'identità dell'elettore attraverso la presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia; in mancanza di un idoneo documento l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio elettorale che conosca personalmente l'elettore;
  - c) la consegna all'elettore del certificato elettorale nominativo sigillato, contenente i codici segreti per l'accesso al sistema telematico;
  - d) la firma dell'elettore per ricevuta del certificato;
  - e) l'accesso dell'elettore ad una postazione di voto, la digitazione dei codici segreti e l'espressione del voto;
  - f) la verifica da parte di uno scrutatore dell'avvenuta votazione sulla stampante del seggio e la conseguente annotazione sull'elenco dei votanti. Alla chiusura delle operazioni di voto costituisce apposito verbale la stampa delle avvenute votazioni sottoscritto dai componenti il seggio, nel quale sono anche indicati: i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio e' stato insediato, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonché eventualmente di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni. Tale verbale viene consegnato agli uffici amministrativi della istituzione che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8.



Ministero dell'Università e della Ricerca  
CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

5. Tutti gli atti relativi alle operazioni di voto, unitamente alle urne sigillate vengono trasmesse alla commissione centrale presso il Ministero per lo spoglio delle singole schede. Con ordinanza del Ministero saranno stabiliti tempi e procedure operative.

Art. 8.

Commissione elettorale centrale

1. Con decreto del Ministro e' istituita presso il Ministero una commissione elettorale centrale composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da un dirigente del Ministero, da un direttore amministrativo delle istituzioni, da un docente delle istituzioni e da due funzionari dell'amministrazione, dei quali uno con funzioni di segretario.
2. La commissione e' coadiuvata nei suoi adempimenti da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.
3. La commissione decide sulle opposizioni avverso gli elenchi dei candidati formati ai sensi dell'articolo 6 e sulle questioni attinenti le procedure di voto di cui all'articolo 7. Le decisioni sono adottate con decreto del direttore generale competente.
4. All'istituzione ed al funzionamento della commissione si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'attività della commissione non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso.

Art. 9.

Scrutinio di voto e proclamazione degli eletti

1. Le operazioni della commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8 sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento e' data tempestiva comunicazione per via telematica.
2. Esaurite le operazioni elettorali di cui all'articolo 7 e constatata la regolarità delle stesse la commissione da' inizio alle operazioni di scrutinio . Al termine delle operazioni di scrutinio, la commissione redige apposito verbale allegando la stampa delle graduatorie per ogni singolo candidato in ordine decrescente di preferenze ricevute e per ogni singola rappresentanza elettiva di cui al comma 2 dell'articolo 3. I verbali e tutte le informazioni acquisite sono consegnati al responsabile del competente ufficio dell'Amministrazione al termine di tutte le operazioni di scrutinio.
3. Risultano eletti per ciascuna delle rappresentanze di cui al comma 2 dell'articolo 3, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
4. A parità di voti prevale il docente di prima e di seconda fascia, il direttore amministrativo e il personale tecnico-amministrativo più anziano in ruolo e lo studente con minore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
5. Esaurite le operazioni di scrutinio la commissione proclama gli eletti. Con decreto del Direttore generale competente del Ministero sono individuati i componenti eletti per le rappresentanze di cui al comma 2 dell'articolo 3.
6. Avverso il provvedimento di cui al comma 5 e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data del decreto di individuazione dei componenti eletti.

Art. 10.

Ordinanza elettorale

1. Il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno sei mesi prima della scadenza del CNAM, indice le elezioni e determina le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto di cui al presente regolamento.
2. In sede di prima applicazione l'ordinanza e' emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Ministero dell'Università e della Ricerca  
CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

Art. 11.

Costituzione del CNAM

1. Acquisite le risultanze di cui all'articolo 9, entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure elettorali il Ministro nomina i componenti del CNAM di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.